



# COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona  
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

## ORDINANZA N. 152 DEL 09/11/2018

**Settore proponente: AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA**

**OGGETTO: NUOVO PROVVEDIMENTO PER LA RIMESSA IN PRISTINO, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI FOSSI E DEGLI SCOLI DELLE ACQUE PLUVIALI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

### Il Sindaco

Visto l'art. 34 della legge regionale del Veneto n. 12 del 8 maggio 2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", il quale stabilisce che: *"Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico."*

Visto, inoltre, che l'art. 35 del Regolamento di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, approvato con delibera dell'Assemblea n. 13 del 11.09.2012, prevede che: *"I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria [delle opere idrauliche minori] sono a carico dei frontisti e degli altri proprietari interessati. Ai sensi dell'art. 34 della LR 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, anche avvalendosi se necessario della forza pubblica, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico."*

Visto che il Regolamento d'igiene del Comune di San Bonifacio, all'art. 11 dispone che: *"Gli scoli, canali, fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitanti dovranno a cura dei proprietari essere sistemati, e cioè: diserbate e regolarizzate le ripe, scavati i fondali, liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche e attuate tutte le altre provvidenze atte a favorire il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo da permettere utilmente il razionale impiego dei mezzi larvicidi"*;

Vista la propria precedente ordinanza n. 113 in data 04.08.2014 con la quale si prescriveva ai titolari delle aree rurali e urbane di provvedere alla manutenzione, pulizia e rimessa in pristino dei fossi frontisti;

Rilevato che la persistente incuria dei fossi di scolo delle acque meteoriche, costituisce un fattore di rischio di allagamento delle strade e delle aree pubbliche e private, di impaludamento dei terreni e di pericolo per persone e cose, in particolar modo durante le piogge intense;

Rilevata la necessità di garantire un efficiente sistema degli scoli delle acque, al fine di mitigare il rischio idrogeologico;

Considerata la necessità di prescrivere nuovamente ai proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, di provvedere alla regolare pulizia e al ripristino di fossi e scoline, al fine di permettere e garantire il normale deflusso delle acque;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativo alla competenza del sindaco per i provvedimenti finalizzati all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti;



# COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona  
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

## ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei fondi agricoli, nonché ai proprietari, affittuari e conduttori di aree rurali ed urbane confinanti con le strade pubbliche del territorio comunale, di provvedere al ripristino, alla pulizia e alla manutenzione dei fossi e canali di scolo, inclusi i tratti tombinati, mediante l'escavazione dell'alveo e la risagomatura delle sezioni del corso d'acqua ove necessario, l'asportazione di fango, detriti, rami, erba, rifiuti e qualsiasi altro materiale, in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche nel caso di piogge intense.

Il termine per l'ottemperanza è fissato al **28 febbraio 2019**.

## AVVERTE

- Qualora il fatto non costituisca reato, l'inadempienza alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre le inadempienze regolarmente accertate, previa diffida, saranno segnalate al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per l'esecuzione degli interventi a spese dei contravventori, ai sensi delle norme vigenti e richiamate in premessa.
- Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.
- La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale.
- La presente viene inviata alla Prefettura di Verona, all'Ufficio del Genio Civile di Verona, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di San Bonifacio, alla Provincia di Verona, al Comando di Polizia Provinciale e alle Associazioni di categoria interessate.

## Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)